



UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Provincia di Oristano
Ufficio del Presidente
Piazza Roma n. 7 – Marrubiu

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

TRIENNIO 2017/2019

Approvato con Deliberazione di CDA n. 3 del 30.01.2017

1 - PREMESSA

Il presente Piano Triennale è redatto tenuto conto della delibera n. 831 del 3 agosto 2016, con cui l'ANAC ha approvato il Piano Anticorruzione 2016.

Nel corso del 2016 sono state introdotte delle novità normative, in particolare, il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97, recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della L. 6 Novembre 2012, n. 190 e del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche (di seguito D.Lgs 97/2016) e il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 sul Codice dei Contratti Pubblici.

Le principali novità del D.Lgs 97/2016, in materia di trasparenza riguardano il definitivo chiarimento sulla natura, sui contenuti del PNA e, in materia di Trasparenza, la definitiva delimitazione dell'ambito soggettivo di applicazione della disciplina, la revisione degli obblighi di pubblicazione nei siti delle Pubbliche Amministrazioni unitamente al nuovo diritto di accesso civico generalizzato ad atti, documenti e informazioni non oggetto di pubblicazione obbligatoria. La nuova disciplina tende a rafforzare il ruolo dei Responsabili della prevenzione della corruzione (RPC) quali soggetti titolari del potere di predisposizione e di proposta del PTPC all'organo di indirizzo. E', inoltre previsto, un maggiore coinvolgimento degli organi di indirizzo nella formazione e attuazione dei Piani così come di quello degli organismi indipendenti di valutazione (OIV). Questi ultimi, in particolare, sono chiamati a rafforzare il raccordo tra misure anticorruzione e misure di miglioramento della funzionalità delle amministrazioni e delle performance degli uffici e dei funzionari pubblici.

La nuova disciplina persegue, inoltre, l'obiettivo di semplificare le attività delle amministrazioni nella materia, ad esempio unificando in un solo strumento il PTPC e il Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità (PTTI) e prevedendo una possibile articolazione delle attività in rapporto alle caratteristiche organizzative (soprattutto dimensionali) delle Amministrazioni.

Obiettivo è quindi quello di combattere la cattiva amministrazione, ovvero l'attività che non rispetta i parametri del buon andamento e dell'imparzialità, verificare la legittimità degli atti e così contrastare l'illegalità.

Gli aspetti relativi alla Trasparenza sono contenuti in apposita Sezione di questo Piano.

Destinatari del Piano, ovvero soggetti chiamati a darvi attuazione, sono le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs n.165/2001 (art. 1 comma 59 L.190/12).

2. IL CONCETTO DI CORRUZIONE E GLI ATTORI DEL CONTRASTO ALLA CORRUZIONE

Ciò premesso, è opportuno soffermarsi sulla nozione di Corruzione rilevante ai fini del presente Piano, in linea con quanto dettagliatamente indicato nel Piano Nazionale Anticorruzione; in esso, infatti, al punto 2.1 si precisa "Poiché il P.N.A. è uno strumento finalizzato alla prevenzione, il concetto di corruzione che viene preso a riferimento nel presente documento ha un'accezione ampia. Esso è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati" Ciò comporta, in particolare, che "le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la P.A. disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimane a livello di tentativo".

Da tale nozione ampia di corruzione bisogna partire per approdare poi agli obiettivi principali nella strategia di prevenzione, ossia la riduzione delle opportunità che si manifestino casi di corruzione.

Con la legge 190/2012, lo Stato italiano ha individuato gli organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare un'azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

La strategia nazionale di prevenzione della corruzione è attuata mediante l'azione sinergica delle seguenti istituzioni:

- **l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)**, che svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni, nonché del rispetto della normativa in materia di trasparenza (art. 1, commi 2 e 3, legge 190/2012);
- **la Corte di conti**, che partecipa ordinariamente all'attività di prevenzione attraverso le sue funzioni di controllo;
- **il Comitato interministeriale**, istituito con il DPCM 16 gennaio 2013, che elabora linee di indirizzo e direttive (art. 1, comma 4, legge 190/2012);
- **la Conferenza unificata Stato, Regioni e Autonomie Locali**, chiamata ad individuare adempimenti e termini per l'attuazione della legge e dei decreti attuativi da parte di regioni, province autonome, enti locali, enti pubblici e soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo (art. 1, commi 60 e 61, legge 190/2012);
- **i Prefetti della Repubblica** che forniscono supporto tecnico e informativo, facoltativo, agli enti locali (art. 1 co. 6 legge 190/2012);
- **la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (SSPA)** che predispose percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle amministrazioni statali (art. 1 co. 11 legge 190/2012);
- **le pubbliche amministrazioni** che attuano ed implementano le misure previste dalla legge e dal Piano Nazionale Anticorruzione (art. 1 legge 190/2012) anche attraverso l'azione del proprio Responsabile delle prevenzione della corruzione;
- **gli enti pubblici economici ed i soggetti di diritto privato in controllo pubblico**, responsabili anch'essi dell'introduzione ed implementazione delle misure previste dalla legge e dal Piano Nazionale Anticorruzione (art. 1 legge 190/2012).

Secondo l'impostazione iniziale della legge 190/2012, all'attività di prevenzione contrasto alla corruzione partecipava anche il Dipartimento della Funzione Pubblica. Il comma 5 dell'articolo 19 del DL 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014) ha trasferito all'Autorità nazionale tutte le competenze in materia di anticorruzione già assegnate dalla legge 190/2012 al Dipartimento della Funzione Pubblica.

2.1 - L'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.)

La legge 190/2012 inizialmente aveva assegnato i compiti di autorità anticorruzione alla Commissione per la valutazione, l'integrità e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (CiVIT).

Successivamente la denominazione della CiVIT è stata sostituita da quella di Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). L'articolo 19 del DL 90/2014 (convertito con modificazioni dalla legge 114/2014), ha soppresso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) e ne ha trasferito compiti e funzioni all'Autorità nazionale anticorruzione.

La missione dell'ANAC può essere "individuata nella prevenzione della corruzione nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, nelle società partecipate e controllate anche mediante l'attuazione della trasparenza in tutti gli aspetti gestionali, nonché mediante l'attività di vigilanza nell'ambito dei contratti pubblici, degli incarichi e comunque in ogni settore della pubblica amministrazione che potenzialmente possa sviluppare fenomeni corruttivi, evitando nel contempo di aggravare i procedimenti con ricadute negative sui cittadini e sulle imprese, orientando i comportamenti e le attività degli impiegati pubblici, con interventi in sede consultiva e di regolazione.

La chiave dell'attività della nuova ANAC, nella visione attualmente espressa è quella di vigilare per prevenire la corruzione creando una rete di collaborazione nell'ambito delle amministrazioni pubbliche e al contempo aumentare l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, riducendo i controlli formali, che comportano tra l'altro appesantimenti procedurali e di fatto aumentano i costi della pubblica amministrazione senza creare valore per i cittadini e per le imprese".

La legge 190/2012 ha attribuito alla Autorità nazionale anticorruzione lo svolgimento di numerosi compiti e funzioni. L'ANAC:

1. collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti;
2. approva il Piano nazionale anticorruzione (PNA);
3. analizza le cause e i fattori della corruzione e definisce gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto;
4. esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le amministrazioni pubbliche, in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;
5. esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dalla legge 190/2012;
6. esercita vigilanza e controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla legge 190/2012 e dalle altre disposizioni vigenti;
7. riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.

A norma dell'articolo 19 comma 5 del DL 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014), l'Autorità nazionale anticorruzione, in aggiunta ai compiti di cui sopra:

8. riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001;
9. riceve notizie e segnalazioni da ciascun avvocato dello Stato che venga a conoscenza di violazioni di disposizioni di legge o di regolamento o di altre anomalie o irregolarità relative ai contratti che rientrano nella disciplina del Codice di cui al d.lgs. 163/2006;
10. salvo che il fatto costituisca reato, applica, nel rispetto delle norme previste dalla legge 689/1981, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento.

Secondo l'impostazione iniziale della legge 190/2012, all'attività di contrasto alla corruzione partecipava, come sopra specificato, anche il Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il comma 5 dell'articolo 19 del DL 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014) ha trasferito all'ANAC tutte le competenze in materia di anticorruzione già assegnate al Dipartimento della Funzione Pubblica.

Ad oggi, pertanto, è l'ANAC che, secondo le linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale istituito con DPCM 16 gennaio 2013:

- a) coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale;
- b) promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;
- c) predispone il Piano nazionale anticorruzione, anche al fine di assicurare l'attuazione coordinata delle misure di cui alla lettera a);

- d) definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata;
- e) definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni.

In ogni caso, si evidenzia che lo strumento che ha consentito agli operatori di interpretare la legge 190/2012 immediatamente dopo la sua pubblicazione rimane la Circolare numero 1 del 25 gennaio 2013 proprio del Dipartimento della Funzione Pubblica (“legge n. 190 del 2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”).

SOGGETTI COINVOLTI

L’organizzazione della prevenzione della corruzione, strettamente interconnessa con il Piano della Trasparenza e con il sistema dei controlli interni, può funzionare adeguatamente solo grazie ad una costante comunicazione e collaborazione bidirezionale tra il Responsabile, i Responsabili di Servizi e i dipendenti dell’Ente.

L’Organo di indirizzo politico:

- Presidente: è l’organo di indirizzo politico amministrativo titolare del potere di nomina del responsabile della prevenzione della corruzione (art. 1, comma 7, della l. n. 190);
- Assemblea dei Sindaci: approva il documento di carattere generale sul contenuto del PTPC (previsione introdotta con Determinazione ANAC n. 12/ 2015 - per l’aggiornamento del Piano 2017/2019 si richiamano le direttive adottate dall’Assemblea dei Sindaci riferite al Piano triennale 2016/2018 - Delibera n. 01. del 25.01.2016);
- Consiglio di Amministrazione:
 - a) adotta il Piano Triennale della prevenzione della Corruzione e i suoi aggiornamenti e li comunica all’ANAC;
 - b) propone lo stanziamento delle risorse economiche necessarie ad attuare il Piano.
- il Responsabile della Prevenzione: esercita i compiti attribuiti dalla legge e dal presente Piano, in particolare:
 - a) elabora la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione ed i successivi aggiornamenti;
 - b) verifica l’efficace attuazione del Piano e la sua idoneità e ne propone la modifica qualora siano accertate significative violazioni delle prescrizioni o intervengano mutamenti rilevanti nell’organizzazione o nell’attività dell’amministrazione;
 - c) stabilisce e verifica , d’intesa con i Responsabili di Area , la formazione del personale e l’attuazione del Piano;
 - d) entro il 15 dicembre di ogni anno o, nel diverso termine stabiliti dall’ANAC, redige una relazione sull’attività svolta ex art.1 comma 14 L. 190/2012, da comunicare alla Giunta Comunale e da pubblicare sulla sezione Amministrazione Trasparente.

Il D.L. gs 39/2013 ha attribuito al RPC ulteriori compiti in tema di vigilanza sul rispetto delle norme sull’inconferibilità e l’incompatibilità degli incarichi. Egli in particolare, *cura, anche attraverso le disposizioni del Piano anticorruzione , che nell’Amministrazione, Ente pubblico o Ente di diritto privato in controllo pubblico siano rispettate le disposizioni del presente Decreto sulla incompatibilità ed inconferibilità degli incarichi* (art. 15 comma 1 D.Lgs 39/2013).

- i referenti per la prevenzione per l’area di rispettiva competenza: nell’Unione dei Comuni del Terralbese vengono individuati nei Responsabili di Servizio – Titolari di Posizione Organizzativa, ferme restando le relative funzioni così come definite nel presente piano, svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione

e attività di monitoraggio sull'attività svolta dai dipendenti dell'area di competenza. Osservano le misure contenute nel presente Piano. Assicurano l'osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione; adottano le misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e, -se fattibile - la rotazione del personale (artt. 16 e 55 *bis* d.lgs. n. 165 del 2001);

- il Nucleo di Valutazione: partecipa al processo di gestione del rischio (Allegato 1 P.N.A.), considera i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti attribuiti, svolge compiti propri connessi all'attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa (artt. 43 e 44 d.lgs. n. 33 del 2013); esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato da ciascuna amministrazione (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001) e ne verifica annualmente l'applicazione;
- tutti i dipendenti dell'Unione: partecipano al processo di gestione del rischio (Allegato 1 P.N.A.); osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012); segnalano le situazioni di illecito al proprio Responsabile di Servizio (art. 54 *bis* del d.lgs. n. 165 del 2001); segnalano casi di personale conflitto di interessi (art. 6 *bis* l. n. 241 del 1990; artt. 6 e 7 Codice di comportamento);
- i collaboratori a qualsiasi titolo dell'amministrazione;
- i cittadini, le imprese, e i portatori di interesse diffuso sono innanzitutto coinvolti dall'Ente nell'ambito della predisposizione e dell'aggiornamento del P.T.P.C.. In aggiunta, possono rivolgersi ai soggetti preposti (Coordinatori Responsabili, Responsabile per la Prevenzione per quanto di competenza) per segnalazioni inerenti il funzionamento dell'Ente.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione di questo ente già Segretario dell'Unione è stata nominata con decreto del Presidente dell'Unione n. 2 del 27.01.2017.

Per tali funzioni il Segretario dell'Unione non percepisce indennità, gettoni, o altri compensi aggiuntivi.

PROCEDURA DI REDAZIONE DEL PIANO

La predisposizione del presente documento di aggiornamento del Piano Anticorruzione, è stata curata dal segretario Comunale, Responsabile della Prevenzione della Corruzione, secondo le procedure previste per l'approvazione del piano medesimo.

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016 (P.T.P.C.) di questo ente è stato approvato con deliberazione C.d.A. n. 6 del 31.01.2014;

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017 (P.T.P.C.) di questo ente è stato approvato con deliberazione C.d.A. n. 4 del 28.01.2015;

Tale ultimo piano, ad un anno dell'applicazione del primo, è stato redatto tenendo conto delle criticità rilevate nella Relazione sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dallo stesso, e non necessitando di grandi rivisitazioni, in quanto è risultato un livello elevato di attuazione del PTPC, le cui prescrizioni hanno consentito un buon grado di controllo continuo e costante delle fasi procedurali, annullando il fattore rischio già di per sé molto basso, data la natura dell'ente e le funzioni da esso svolte, si è configurato e in un mero aggiornamento del piano precedente.

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018 (P.T.P.C.) di questo Ente è stato approvato con Deliberazione C.d.A. n. 02 del 01.02.2016;

1. Analisi del contesto

L'Autorità nazionale anticorruzione ha decretato che la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all'analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne (ANAC determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015).

Il PNA del 2013 conteneva un generico riferimento al contesto ai fini dell'analisi del rischio corruttivo, mentre attraverso questo tipo di analisi si favorisce la predisposizione di un PTPC contestualizzato e, quindi, potenzialmente più efficace.

1.1. Contesto esterno

Negli enti locali, ai fini dell'analisi del contesto esterno, i responsabili anticorruzione possono avvalersi degli elementi e dei dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati.

Pertanto, secondo i dati contenuti nella "Relazione sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata" trasmessa dal Ministro Alfano alla Presidenza della Camera dei deputati il 25 febbraio 2015, disponibile alla pagina web: http://www.camera.it/leg17/494?idLegislatura=17&categoria=038&tipologiaDoc=elenco_categoria (parte XXXIII pag. 511 e segg.) per la provincia di Oristano, risulta quanto segue:

"La provincia è caratterizzata da un'economia agro-pastorale e dalla mancanza di insediamenti industriali di rilievo; a ciò risulta connesso un alto tasso di disoccupazione che provoca, anche se in forma contenuta, varie forme di disagio sociale che talvolta danno luogo a manifestazioni criminali aggressive.

In particolare, si verificano reati di tipo predatorio, quali rapine, furti in danno e su autovetture, ad esercizi commerciali e furti consumati in ambienti agropastorali (abigeato, furti di utensili agricoli), specialmente nella zona orientale della provincia e dell'alto oristanese. L'analisi delle fenomenologie criminose ha evidenziato elementi, per tipologia, gravità o frequenza, sintomatici di collegamenti con la criminalità organizzata e/o comunque riconducibili alle casistiche più significative dell'usura, estorsione, prostituzione, traffico di sostanze stupefacenti o riciclaggio di proventi illeciti.....omissis

Anche se non in termini preoccupanti, sono tuttavia sempre presenti gli atti intimidatori nei confronti di amministratori locali. Si tratta prevalentemente di episodi di danneggiamenti di autoveicoli, dell'invio di missive anonime e di generiche minacce consistenti nel far trovare davanti alle abitazioni o nei luoghi di lavoro dei destinatari bossoli di cartucce, materiali esplodenti privi di innesco e altri oggetti simboleggianti azioni ritorsive. Nondimeno, presso la Questura di Oristano è presente un Gruppo di lavoro, costituito da personale della D.I.G.O.S. e della Squadra Mobile dedicato alle attività di indagine sugli atti intimidatori consumati nella provincia di Oristano in danno di amministratori locali e/o professionisti legati a pubbliche amministrazioni"

L'Unione dei Comuni del Terralbese è costituito da cinque comuni. Non risulta investito, come risulta anche dalle relazioni 2016 dei RPC di ogni singolo Comune aderente, di episodi di corruzione o malaffare

1.2. Contesto interno

La struttura dell'Unione dei Comuni del Terrabese è ripartita in Aree. Ciascuna Area è organizzata in Uffici.

Attualmente la struttura è suddivisa nelle Aree seguenti:

1. area amministrativa
2. area /contabile
3. area tecnica
4. area vigilanza

AD OGGI NON RISULTA ANCORA DEFINITO L'ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'ENTE –

La dotazione organica stabile attiene ai Servizi trasferiti all'Unione ovvero : SERVIZI DI VIGILANZA E DI POLIZIA LOCALE, mentre gli altri risultano gestiti di volta in volta con contratti di lavoro flessibile

Al vertice dell'Area di Vigilanza e Polizia Locale opera il Comandante dei Vigili categ. D).

Segretario dell'Unione per l'anno 2017 è la Dr.ssa Felicina Deplano segretario comunale del Comune di Marrubiu- Decreto Presidente n. 01 del 27.01.2017-.

Il personale dell'Ente non è stato, e non risulta essere, oggetto di indagini da parte dell'Autorità giudiziaria per fatti di "corruzione" intesa secondo l'ampia accezione della legge 190/2012.

Dai documenti agli atti del RPC in particolare non risulta si siano verificate le seguenti situazioni:

- 1) presenza di fenomeni di corruzione e di cattiva gestione che sono stati rilevati da sentenze;
- 2) segnalazioni qualificate di fenomeni di corruzione e di cattiva gestione, come ad esempio nel caso di indagini in corso etc;
- 3) condanne penali di amministratori, responsabili e dipendenti, attinenti ad attività istituzionali;
- 4) procedimenti penali in corso a carico di amministratori, responsabili e dipendenti, attinenti ad attività istituzionali;
- 5) condanne contabili di amministratori, responsabili e dipendenti,
- 6) procedimenti contabili in corso a carico di amministratori, responsabili e dipendenti;
- 7) sanzioni disciplinari irrogate in conseguenza di procedimenti penali;
- 8) procedimenti disciplinari in corso, collegate a procedimenti penali;
- 9) segnalazioni di illegittimità pervenute da parte dei dipendenti;
- 10) segnalazioni di illegittimità pervenute da parte di amministratori;
- 11) segnalazioni di illegittimità pervenute da parte di cittadini e/o associazioni
- 12) anomalie significative che sono state evidenziate, con riferimento in modo ampio a denunce di cittadini/associazioni, a segnalazioni dei mass media, a costi eccessivi, a scadente qualità, a contenziosi relativi alle attività svolte, con particolare riferimento a quelli relativi alle aggiudicazioni di appalti.

1.3. Mappatura dei processi

La mappatura dei processi è un modo "razionale" di individuare e rappresentare tutte le attività dell'ente per fini diversi.

La mappatura assume carattere strumentale a fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi.

La mappatura dei processi ha riguardato principalmente le Aree a rischio **denominate** aree di rischio "general" o "specifiche", cui sono riconducibili.

Nel corso del 2017, compatibilmente con l'organizzazione dell'Ente, si provvederà alla completa stesura della mappatura di tutti i processi dell'ente.

Si riporta in ogni caso la mappatura iniziale dei principali processi dell'ente a più elevato rischio di corruzione, così come individuati nel PTPC 2015-2017 (articolo 3) in relazione alle funzioni proprie dell'ente:

- 1) assunzioni e progressione del personale
- 2) autorizzazioni allo svolgimento di attività da parte dei dipendenti
- 3) conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza
- 4) affidamento di lavori, servizi e forniture con qualunque metodologia e per qualunque importo ovvero affidamento diretto di lavori, servizi e forniture; affidamento con procedura ristretta semplificata di lavori, servizi e forniture;
- 5) scelta del rup e della direzione lavori
- 6) controlli in materia edilizia
- 7) controlli in materia commerciale
- 8) autorizzazioni commerciali
- 9) concessione contributi
- 10) autorizzazioni ai subappalti

3. Gestione del rischio

3.1. Indicazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, "aree di rischio"

Per ogni ripartizione organizzativa dell'ente, sono ritenute "aree di rischio", quali attività a più elevato rischio di corruzione, le singole attività, i processi ed i procedimenti riconducibili alle macro AREE seguenti:

AREA A:

acquisizione e progressione del personale:

concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e per la progressione in carriera.

AREA B:

affidamento di lavori servizi e forniture:

procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi, forniture.

AREA C:

provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario:

autorizzazioni e concessioni.

AREA D:

provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario:

concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

AREA E: (ANAC determinazione numero 12 del 28 ottobre 2015, pagina 18)

accertamento e controlli sugli abusi edilizi;
gestione del processo di irrogazione delle sanzioni per violazione del CDS;
gestione ordinaria delle entrate e delle spese di bilancio;

1. Provvedimenti amministrativi vincolanti nell'an
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolanti nell'an e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto

3.2. Metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio

La valutazione del rischio è svolta per ciascuna attività, processo o fase di processo mappati. La valutazione prevede l'identificazione, l'analisi e la ponderazione del rischio.

A. L'identificazione del rischio

Consiste nel ricercare, individuare e descrivere i "rischi di corruzione" intesa nella più ampia accezione della legge 190/2012.

Richiede che, per ciascuna attività, processo o fase, siano evidenziati i possibili rischi di corruzione.

Questi sono fatti emergere considerando il contesto esterno ed interno all'amministrazione, anche con riferimento alle specifiche posizioni organizzative presenti all'interno dell'amministrazione.

I rischi sono identificati:

- attraverso la consultazione ed il confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le specificità dell'ente, di ciascun processo e del livello organizzativo in cui il processo si colloca;
- valutando i passati procedimenti giudiziari e disciplinari che hanno interessato l'amministrazione;
- applicando i criteri descritti nell'Allegato 5 del PNA: discrezionalità, rilevanza esterna, complessità del processo, valore economico, razionalità del processo, controlli, impatto economico, impatto organizzativo, economico e di immagine.

L'identificazione dei rischi è stata svolta dal Responsabile della prevenzione della Corruzione con l'ausilio dei responsabili di servizio-posizioni organizzative.

B. L'analisi del rischio

In questa fase sono stimate le probabilità che il rischio si concretizzi (probabilità) e sono pesate le conseguenze che ciò produrrebbe (impatto).

Al termine, è calcolato il livello di rischio moltiplicando "probabilità" per "impatto".

L'Allegato 5 del PNA, suggerisce metodologia e criteri per stimare probabilità e impatto e, quindi, per valutare il livello di rischio.

L'ANAC ha sostenuto che gran parte delle amministrazioni ha applicato in modo "troppo meccanico" la metodologia presentata nell'allegato 5 del PNA.

Secondo l'ANAC "con riferimento alla misurazione e valutazione del livello di esposizione al rischio, si evidenzia che le indicazioni contenute nel PNA, come ivi precisato, non sono strettamente vincolanti potendo l'amministrazione scegliere criteri diversi purché adeguati al fine" (ANAC determinazione n. 12/2015).

Fermo restando quanto previsto nel PNA, è di sicura utilità considerare per l'analisi del rischio anche l'individuazione e la comprensione delle cause degli eventi rischiosi, cioè delle circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento.

Tali cause possono essere, per ogni rischio, molteplici e combinarsi tra loro.

Ad esempio, tenuto naturalmente conto che gli eventi si verificano in presenza di pressioni volte al condizionamento improprio della cura dell'interesse generale:

- a) mancanza di controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti, ma soprattutto efficacemente attuati, strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;
- b) mancanza di trasparenza;
- c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
- d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- e) scarsa responsabilizzazione interna;
- f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

B1. Stima del valore della probabilità che il rischio si concretizzi

Secondo l'Allegato 5 del PNA del 2013, criteri e valori (o pesi, o punteggi) per stimare la "probabilità" che la corruzione si concretizzi sono i seguenti:

- **discrezionalità:** più è elevata, maggiore è la probabilità di rischio (valori da 0 a 5);
- **rilevanza esterna:** nessuna = valore 2; se il risultato si rivolge a terzi = valore 5;
- **complessità del processo:** se il processo coinvolge più amministrazioni il valore aumenta (da 1 a 5);
- **valore economico:** se il processo attribuisce vantaggi a soggetti terzi, la probabilità aumenta (valore da 1 a 5);
- **frazionabilità del processo:** se il risultato finale può essere raggiunto anche attraverso una pluralità di operazioni di entità economica ridotta, la probabilità sale (valori da 1 a 5);
- **controlli:** (valori da 1 a 5) la stima della probabilità tiene conto del sistema dei controlli vigente. Per controllo si intende qualunque strumento utilizzato che sia utile per ridurre la probabilità del rischio (sia il controllo preventivo che successivo di legittimità e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati)

Il responsabile della prevenzione della corruzione, congiuntamente alle P.O. . ha applicato i criteri definiti nel PNA 2013 per la "stima della probabilità".

Per ogni attività/processo esposto al rischio ha attribuito un valore/punteggio per ciascuno dei sei criteri elencati. La media finale rappresenta la "stima della probabilità".

B2. Stima del valore dell'impatto

L'impatto si misura in termini di impatto economico, organizzativo, reputazionale e sull'immagine.

l'Allegato 5 del PNA, propone criteri e valori (punteggi o pesi) da utilizzare per stimare "l'impatto", quindi le conseguenze, di potenziali episodi di malaffare.

- **Impatto organizzativo:** tanto maggiore è la percentuale di personale impiegato nel processo/attività esaminati, rispetto al personale complessivo dell'unità organizzativa, tanto maggiore sarà "l'impatto" (fino al 20% del personale=1; 100% del personale=5).
- **Impatto economico:** se negli ultimi cinque anni sono intervenute sentenze di condanna della Corte dei Conti o sentenze di risarcimento per danni alla PA a carico di dipendenti, punti 5. In caso contrario, punti 1.
- **Impatto reputazionale:** se negli ultimi cinque anni sono stati pubblicati su giornali (o sui media in genere) articoli aventi ad oggetto episodi di malaffare che hanno interessato la PA, fino ad un massimo di 5 punti per le pubblicazioni nazionali. Altrimenti punti 0.

- **Impatto sull'immagine:** dipende dalla posizione gerarchica ricoperta dal soggetto esposto al rischio. Tanto più è elevata, tanto maggiore è l'indice (da 1 a 5 punti).

Il responsabile della prevenzione della corruzione, congiuntamente alle P.O. ha applicato i criteri definiti nel PNA 2013 per stimare "l'impatto" tenendo conto dei compiti espletati dal personale proveniente dai comuni aderenti.

Per ogni attività/processo esposto al rischio ha attribuito un valore/punteggio per ciascuno dei quattro criteri sopra elencati.

La media finale rappresenta la "stima dell'impatto" negativo sull'amministrazione determinato da fenomeni di malaffare.

L'analisi del rischio si conclude moltiplicando tra loro valore della probabilità e valore dell'impatto per ottenere il valore complessivo, che esprime il livello di rischio del processo

C. La ponderazione del rischio

Dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun processo o attività si procede alla "ponderazione".

In pratica la formulazione di una sorta di graduatoria dei rischi sulla base del parametro numerico "livello di rischio".

I singoli rischi ed i relativi processi sono inseriti in una "classifica del livello di rischio".

Le fasi di processo o i processi per i quali siano emersi i più elevati livelli di rischio identificano le aree di rischio, che rappresentano le attività più sensibili ai fini della prevenzione

MISURE DI PREVENZIONE

Il processo di "gestione del rischio" si conclude con il "trattamento".

Il trattamento consiste nel procedimento "per modificare il rischio". In concreto, individuare delle misure per neutralizzare o almeno ridurre il rischio di corruzione.

Il responsabile della prevenzione della corruzione deve stabilire le "priorità di trattamento" in base al livello di rischio, all'obbligatorietà della misura ed all'impatto organizzativo e finanziario della misura stessa.

Il PTPC prevede l'implementazione anche di misure di carattere trasversale, come:

- a) **la trasparenza**, che come già precisato costituisce oggetto del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità quale "sezione" del PTPC; gli adempimenti per la trasparenza possono essere misure obbligatorie o ulteriori; le misure ulteriori di trasparenza sono indicate nel PTTI, come definito dalla delibera CIVIT 50/2013;
- b) **l'informatizzazione** dei processi che consente, per tutte le attività dell'amministrazione, la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase;
- c) **l'accesso telematico** a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo di dati, documenti e procedimenti che consente l'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, la diffusione del patrimonio pubblico e il controllo sull'attività da parte dell'utenza;
- d) **il monitoraggio** sul rispetto dei termini procedurali per far emergere eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi.

Titolo II

LE MISURE ANTICORRUZIONE DELL' UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Analisi del rischio

In applicazione dei criteri sopra riportati si è proceduto ad effettuare l'analisi e la valutazione del rischio del concreto verificarsi di fenomeni corruttivi per le attività individuate nel paragrafo 3.1 . Per ogni ripartizione organizzativa dell'ente, sono ritenute "aree di rischio", quali attività a più elevato rischio di corruzione, le singole attività, i processi ed i procedimenti riconducibili alle macro aree seguenti:

AREE DI RISCHIO

AREA A:

acquisizione e progressione del personale:

- concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e per la progressione in carriera.
- Reclutamento, progressioni di carriera, conferimento di incarichi di collaborazione.

AREA B:

affidamento di lavori servizi e forniture:

- procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi, forniture.
- Definizione dell'oggetto dell'affidamento;
- individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento;
- requisiti di qualificazione;
- requisiti di aggiudicazione;
- valutazione delle offerte;
- verifica dell'eventuale anomalia delle offerte;
- procedure negoziate;
- affidamenti diretti;
- revoca del bando;
- redazione del crono programma;
- varianti in corso di esecuzione del contratto;
- subappalto;
- utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto.

AREA C:

provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario:

- autorizzazioni e concessioni.
- Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an;
- provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato;
- provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato;
- provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale;
- provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an;
- provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto.

AREA D:

provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario:

- concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

- Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an;
- provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato;
- provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato;
- provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale;
- provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an;
- provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto

AREA E

accertamento e controlli sugli abusi edilizi;
gestione del processo di irrogazione delle sanzioni per violazione del CDS;
gestione ordinaria delle entrate e delle spese di bilancio;

- Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an;
- provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato;
- provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato;
- provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale;
- provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an;
- provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto.

Applicando la suddetta metodologia sono state analizzate le attività, i processi e di procedimenti, riferibili alle macro aree di rischio A – D, elencati nella tabella che segue. Si è proceduto ad individuare i valori attribuiti a ciascun criterio per la valutazione della probabilità e la valutazione dell’impatto.

La moltiplicazione dei due valori determina la “valutazione del rischio” connesso all’attività. I risultati sono riassunti nella seguente tabella:

Area di rischio	Attività o processo	Probabilità (P)	Impatto (I)	Rischio (P x I)
A	Concorso per l'assunzione di personale	2,5	1,5	3,75
A	Selezione per l'affidamento di un incarico professionale	3,5	1,5	5,25
B	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	2,33	1,25	2,92
B	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	2,83	1,5	4,25
D	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	2,5	1,5	3,75
E	Gestione delle sanzioni per violazione del CDS	2,17	1,75	3,79
E	Gestione ordinaria della entrate	2,17	1	2,17
E	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	3,33	1	3,33
E	Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi	2,83	1	2,83
C	Autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico	2,17	1	2,17
C	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	2,83	1,25	3,54

I rischi rilevati che si possono registrare nelle aree sopraindicate e nelle attività e procedimenti attivati sono così sintetizzati:

1. Omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti e/o negligenza nello svolgimento di tali attività;
2. Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari;
3. Motivazione generica o assente in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali;
4. Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati;
5. Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di gara, concorso, ecc.;
6. Previsione di requisiti personalizzati allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari;
7. Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione – cessione indebita ai privati – violazione segreto d'ufficio;
8. Omissione dei controlli di merito o a campione;
9. Abuso di procedimenti proroga – rinnovo – revoca – variante;

Nella tabella che segue si procede alla ponderazione del rischio classificando le attività in ordine decrescente rispetto ai valori di "rischio" stimati.

Area di rischio	Attività o processo	Probabilità (P)	Impatto (I)	Rischio (P x I)
A	Selezione per l'affidamento di un incarico professionale	3,5	1,5	5,25
B	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	2,83	1,5	4,25
E	Gestione delle sanzioni per violazione del CDS	2,17	1,75	3,79
D	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	2,5	1,5	3,75
A	Concorso per l'assunzione di personale	2,5	1,5	3,75
C	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	2,83	1,25	3,54
E	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	3,33	1	3,33
B	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	2,33	1,25	2,92
E	Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi	2,83	1	2,83
E	Gestione ordinaria della entrate	2,17	1	2,17

Le **schede** relative alla mappatura dei processi, analisi, ponderazione e trattamento dei rischi risultano agli atti – istruttori- riferiti al PTPC triennio 2016/2018;

Le misure specifiche previste e disciplinate dal presente PTPC sono descritte nei paragrafi che seguono.

2.1. Formazione in tema di anticorruzione

2.1.1. Formazione in tema di anticorruzione e programma annuale della formazione

L'applicazione della legge n° 190/2012, introducendo importanti innovazioni, in particolar modo in tema di azioni di prevenzione della corruzione, necessita di percorsi formativi che sviluppino e migliorino le competenze individuali e la capacità del sistema organizzativo dell'Unione e dei Comuni aderenti di assimilare una buona cultura di legalità, traducendola nella quotidianità dei processi amministrativi e delle proprie azioni istituzionali. Le attività formative possono essere divise per tipologia di destinatari, dipendenti interessati e dipendenti coinvolti, nei confronti dei quali sarà destinata una formazione differenziata secondo i ruoli.

Ove possibile la formazione sarà strutturata su due livelli:

- **livello generale**, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l'aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalità (approccio valoriale);
- **livello specifico**, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai responsabili e funzionari addetti alle aree a rischio: riguarda le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione.

Nell'anno 2016, l'Ente ha organizzato n. 1 giornata corso di formazione destinata ai dipendenti dei comuni aderenti alla stessa, demandando a ciascun comune l'individuazione del personale partecipante- il corso si è tenuto in data 20.01.2016-..

2.2.Codice di comportamento

2.2.1. Adozione delle integrazioni al codice di comportamento dei dipendenti pubblici

L'articolo 54 del decreto legislativo 165/2001, ha previsto che il Governo definisse un "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni".

Tale Codice di comportamento deve assicurare:

la qualità dei servizi; la prevenzione dei fenomeni di corruzione; il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.

Il 16 aprile 2013 è stato emanato il DPR 62/2013 recante il suddetto Codice di comportamento.

Il comma 3 dell'articolo 54 del decreto legislativo 165/2001, dispone che ciascuna amministrazione elabori un proprio Codice di comportamento "con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione".

Il Codice di comportamento dell'Unione dei Comuni del Terralbese è stato approvato nel 2013, nel corso del 2016 con delibera del C.d.A n. 07 del 21.03.2016 è stato riadottato.

Nel corso del 2017

I responsabili di servizio/procedimento sono tenuti ad inserire negli atti di incarico, contratti, bandi, la condizione dell'osservanza del Codice di comportamento per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per i titolari di organi, per il personale impiegato negli uffici di diretta collaborazione dell'autorità politica, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od opere a favore dell'amministrazione, nonché prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice stesso.

2.2.2. Meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento

Trova piena applicazione l'articolo 55-bis comma 3 del decreto legislativo 165/2001 e smi in materia di segnalazione all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

2.2.3. Ufficio competente ad emanare pareri sulla applicazione del codice di comportamento

Provvede l'ufficio competente a svolgere e concludere i procedimenti disciplinari a norma dell'articolo 55-bis comma 4 del decreto legislativo 165/2001 e smi.

2.3 Altre iniziative

2.3.1. Indicazione dei criteri di rotazione del personale

Tra i tre responsabili due appartengono ad altri enti locali di cui sono dipendenti, per il terzo non esistono figure professionali fungibili. L'ente pertanto si avvale della deroga introdotta dall'art. comma 221 della L. 28 dicembre 2015 n. 208/ (legge finanziaria 2016) che testualmente recita ".....non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale"

Per attenuare i rischi di corruzione si darà corso all' ulteriore seguente misura:

MISURA ADOTTATA :

Si procede ad una intensificazione delle forme di controllo interno, alla verifica maggiore della assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, alla verifica maggiore della assenza di rapporti di parentela o cointeressenza tra coloro che hanno adottato i provvedimenti ed i destinatari.

2.3.2 Indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne assicurino la pubblicità e la rotazione

MISURA ADOTTATA :

Sistematicamente, in tutti i contratti stipulati e da stipulare dall'ente è escluso il ricorso all'arbitrato articolo 209 del D.Lgs 50/2016.

2.3.3. incarichi e attività non consentite ai pubblici dipendenti

MISURA:

L'ente applica con puntualità la già esaustiva e dettagliata disciplina del decreto legislativo 39/2013, dell'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001 e dell'articolo 60 del DPR 3/1957.

L'ente ha comunque intrapreso adeguate iniziative per dare conoscenza al personale dell'obbligo di astensione, delle conseguenze scaturenti dalla sua violazione e dei comportamenti da seguire in caso di conflitto di interesse.

2.3.4. Elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi di posizione organizzativa , con la definizione delle cause ostative al conferimento e verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità

L'ente applica con puntualità la già esaustiva e dettagliata disciplina recata dagli articoli 50 comma 10, 107 e 109 del TUEL e dagli articoli 13 – 27 del decreto legislativo 165/2001 e smi.

Inoltre, l'ente applica puntualmente le disposizioni del decreto legislativo 39/2013 ed in particolare l'articolo 20 rubricato: **dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità.**

2.3.5. Definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto

La legge 190/2012 ha integrato l'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001 con un nuovo comma il 16-ter per contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente pubblico successivamente alla cessazione del suo rapporto di lavoro.

La norma vieta ai dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Eventuali contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli.

E' fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose, sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione, per poi ottenere contratti di lavoro/collaborazione presso imprese o privati con cui entra in contatto.

La norma limita la libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla cessazione del rapporto per eliminare la "convenienza" di eventuali accordi fraudolenti.

MISURA:

Ogni contraente e appaltatore dell'ente, all'atto della partecipazione alla gara o alla stipulazione del contratto dovrà rendere una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000 o nello stesso atto contrattuale, circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma del comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e smi.

L'ente, con la soprarichiamata circolare, ha intrapreso adeguate iniziative per dare conoscenza al personale del divieto e delle modalità di dichiarazione da rendersi dall'interessato. Tale prescrizione, con l'inserimento nel presente documento, diventa adempimento obbligatorio, la cui inosservanza comporta responsabilità disciplinari a carico dell'inadempiente.

2.3.6. Elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici

La legge 190/2012 ha introdotto delle misure di prevenzione di carattere soggettivo, che anticipano la tutela al momento della formazione degli organi deputati ad assumere decisioni e ad esercitare poteri nelle amministrazioni.

L'articolo 35-bis del decreto legislativo 165/2001 pone condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione.

La norma in particolare prevede che coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice penale:

- a) non possano fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- b) non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture,

- c) non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- d) non possano fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

MISURA:

Ogni commissario e/o responsabile all'atto della designazione sarà tenuto a rendere, ai sensi del DPR 445/2000, una dichiarazione di insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui sopra.

L'ente, su direttive orali del RPC, ha intrapreso adeguate iniziative per dare conoscenza al personale di tale obbligo. Tale prescrizione, con l'inserimento nel presente documento, diventa però adempimento obbligatorio, la cui inosservanza comporta responsabilità disciplinari a carico dell'inadempiente.

L'ente verifica la veridicità delle suddette dichiarazioni.

2.3.7. Adozione di misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblower)

Il nuovo articolo 54-bis del decreto legislativo 165/2001, rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti" (c.d. whistleblower), introduce una misura di tutela già in uso presso altri ordinamenti, finalizzata a consentire l'emersione di fattispecie di illecito.

Secondo la disciplina del PNA del 2013 (Allegato 1 paragrafo B.12) sono accordate al whistleblower le seguenti misure di tutela:

- a) la tutela dell'anonimato;
- b) il divieto di discriminazione;
- c) la previsione che la denuncia sia sottratta al diritto di accesso (fatta esclusione delle ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54-bis).

La legge 190/2012 ha aggiunto al d.lgs. 165/2001 l'articolo 54-bis. La norma prevede che il pubblico dipendente che denunci all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, o all'ANAC, ovvero riferisca al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non possa "essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia".

L'articolo 54-bis delinea una "protezione generale ed astratta" che, secondo ANAC, deve essere completata con concrete misure di tutela del dipendente. Tutela che, in ogni caso, deve essere assicurata da tutti i soggetti che ricevono la segnalazione.

Il Piano nazionale anticorruzione prevede, tra azioni e misure generali per la prevenzione della corruzione e, in particolare, fra quelle obbligatorie, che le amministrazioni pubbliche debbano tutelare il dipendente che segnala condotte illecite.

Il PNA impone alle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1 co. 2 del d.lgs. 165/2001, l'assunzione dei "necessari accorgimenti tecnici per dare attuazione alla tutela del dipendente che effettua le segnalazioni".

Le misure di tutela del whistleblower devono essere implementate, "con tempestività", attraverso il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC).

Il PTPC 2014/2016 contemplava l'attivazione della procedura per la raccolta di segnalazioni di illeciti da parte dei dipendenti dell'amministrazione e alla stesura di un documento cartaceo per la segnalazione. Documento che sarebbe stato pubblicato sul sito istituzionale alla voce

“Amministrazione Trasparente” e restituito in forma riservata al Responsabile Anticorruzione. Di fatto questo modulo non è stato redatto.

Nella redazione del presente documento si è tenuto conto della struttura comunale.

Come ben dimostrato al paragrafo 1.2. (contesto interno) la dotazione organica effettiva è assai contenuta.

Le limitate dimensioni della dotazione organica sono tali da rendere difficile, se non impossibile, la tutela sostanziale dell'anonimato del whistleblower (le persone presenti in ciascun ufficio sono in numero talmente limitato che il denunciato agevolmente può scoprire il denunciante).

Si rammenta che il RPC, quale soggetto destinatario delle segnalazioni, è obbligato al segreto ed al massimo riserbo.

Egli deve applicare con puntualità e precisione i paragrafi B.12.1, B.12.2 e B.12.3 dell'Allegato 1 del PNA 2013 cui si fa espresso rinvio.

La violazione di tali norme ha rilevanza disciplinare, nonché penale ai sensi dell'articolo 326 del Codice penale.

MISURA:

Si provvede dunque in uno con il presente PTPC alla predisposizione del modulo suddetto (Allegato A) e si prevede la seguente procedura per consentire la tutela dell'identità del segnalante al fine di non esporlo a forme di intimidazione ed a danni conseguenti alla segnalazione dell'illecito:

La segnalazione può essere presentata:

- a) a mezzo del servizio postale o tramite posta interna: in questi casi la segnalazione dovrà essere contenuta in una doppia busta chiusa e sigillata, senza che sulla busta sia riportata l'indicazione del mittente, indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione;
- b) verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata direttamente al Responsabile della prevenzione della corruzione

2.3.8. Predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti

I patti d'integrità ed i protocolli di legalità sono un complesso di condizioni la cui accettazione viene configurata dall'ente, in qualità di stazione appaltante, come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto.

Il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare.

Permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo.

Si tratta quindi di un complesso di regole di comportamento **finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo** e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.

L'AVCP con determinazione 4/2012 si era pronunciata sulla legittimità di inserire clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti nell'ambito di protocolli di legalità/patti di integrità.

Nella determinazione 4/2012 l'AVCP precisava che "mediante l'accettazione delle clausole sancite nei protocolli di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o dell'offerta, infatti, l'impresa concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara (cfr. Cons. St., sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2657; Cons. St., 9 settembre 2011, n. 5066)".

La Regione Sardegna in data 15.06.2015 ha sottoscritto un **Protocollo di Intesa per l'adozione e l'utilizzo dei patti di integrità tra Regione autonoma della Sardegna, Anci Sardegna e Transparency International Italia** finalizzato a realizzare un rapporto di collaborazione fra le Parti, per favorire, nel rispetto delle proprie competenze, l'adozione dei Patti di integrità da applicarsi alle procedure di affidamento di lavori e di acquisizione di beni e servizi da parte del sistema Regione e da parte dei Comuni e Unioni di Comuni della Sardegna e degli Enti di Area vasta comunque denominati;

Con la **Delibera 30/16 del 16 giugno 2015** ha stabilito di sottoscrivere un protocollo di intesa e collaborazione tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione, ANAC, e la Regione Autonoma della Sardegna, volto ad assicurare, in coerenza con l'art. 4 del nuovo Regolamento di vigilanza in materia di contratti pubblici, adottato dalla predetta Autorità il 9 dicembre 2014, l'attivazione di una vigilanza collaborativa da parte dell'ANAC a supporto della Regione e degli Organismi da essa controllati, finalizzata a verificare la conformità degli atti di gara, negli ambiti concordati con la predetta Autorità, alla normativa in materia di appalti ed a promuovere gli interventi idonei a prevenire il verificarsi di possibili fatti corruttivi.

Ha stabilito altresì che il trasferimento di fondi effettuato dalle strutture del sistema Regione a favore dei Comuni, delle Unioni di Comuni e degli Enti di Area vasta comunque denominati sia subordinato all'impegno da parte delle predette Istituzioni alla adozione e all'utilizzo dei Patti di integrità da applicare nelle procedure per l'esecuzione di lavori e l'acquisizione di forniture e servizi avviate a valere su tali risorse.

MISURA:

In sede di gara, nelle procedure di affidamento di lavori e di acquisizione di beni e servizi, dovrà essere imposto ai concorrenti il patto d'integrità secondo lo schema all'uopo predisposto e che si allega alla presente (**ALLEGATO B**)

2.3.9. Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti

Il costante rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo, in particolare quando avviato su "istanza di parte", è indice di buona amministrazione ed una variabile da monitorare per l'attuazione delle politiche di contrasto alla corruzione.

Il sistema di monitoraggio del rispetto dei suddetti termini è prioritaria misura anticorruzione prevista dal PNA.

L'Allegato 1 del PNA del 2013 a pagina 15 riporta, tra le misure di carattere trasversale, il monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali: "attraverso il monitoraggio emergono eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi".

Vigila sul rispetto dei termini procedurali il "titolare del potere sostitutivo".

Come noto, "l'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia" (articolo 2 comma 9-bis della legge 241/1990, comma aggiunto dal DL 5/2012 convertito dalla legge 35/2012).

Decorso infruttuosamente il termine per la conclusione del procedimento, il privato cittadino, che con domanda ha attivato il procedimento stesso, ha facoltà di rivolgersi al titolare del potere sostitutivo affinché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

Il titolare del potere sostitutivo entro il 30 gennaio di ogni anno ha l'onere di comunicare all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, per i quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti.

Attraverso il monitoraggio possono emergere eventuali omissioni o ritardi ingiustificati che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi.

Svolge il ruolo di titolare del potere sostitutivo la Dr.ssa Maria Bonaria Scala ,segretario dell'Unione Per tali funzioni il segretario non percepisce compensi aggiuntivi o altre indennità.

MISURA

Nel corso dell'anno 2017 si procederà ad una rivisitazione del regolamento sui procedimenti amministrativi e l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti, con l'introduzione di procedure standardizzate ,sviluppando un sistema informatico che non consenta modifiche non giustificate in materia di procedimenti e provvedimenti finali dei responsabili di servizio. Si procederà dunque al monitoraggio dei procedimenti.

Il monitoraggio dei procedimenti i sarà svolto

- dal segretario comunale esercitando il “controllo successivo di legittimità” (art. 147-bis del TUEL);
- attraverso il Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO), piano della performance.

Il PDO prevederà numerosi parametri, concreti, oggettivi e misurabili, che impongano ai responsabili la conclusione di numerosi procedimenti entro termini predeterminati.

In caso di violazione, quindi di mancato rispetto del parametro, questo incide negativamente sulla quantificazione della retribuzione di risultato (valutazione della performance).

Il nucleo di valutazione verifica che la corresponsione della indennità di risultato, dei responsabili di posizione organizzativa, con riferimento alle rispettive competenze, sia direttamente collegata alla attuazione del Piano triennale della prevenzione della corruzione integrato della sezione *Piano triennale per la trasparenza* dell'anno di riferimento.

Come previsto nel PTPC 2015-2017 ,nei procedimenti ritenuti dal presente piano a più alto rischio di corruzione, elencati in precedenza i Responsabili di Servizio, sono tenuti alla trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione di una tabella con i tempi medi di conclusione dei procedimenti. In tale tabella devono essere indicati per ogni singolo procedimento l'iniziativa d'ufficio o l'istanza di parte, e le motivazioni nel caso di ritardo nella conclusione del procedimento.

2.3.10. Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti e indicazione delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici

Non è previsto uno specifico sistema di monitoraggio di tali rapporti. Si rinvia ai paragrafi precedenti.

2.3.11. Indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere

Normalmente questo Ente non esercita questa funzione. Tuttavia qualora dovesse esercitare e riconoscere sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, o attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere, essi saranno elargiti esclusivamente alle condizioni e secondo la disciplina del regolamento che verrà adottato ai sensi dell'articolo 12 della legge 241/1990

MISURA:

Rendere pubblici tutti i contributi erogati con identificazione del beneficiario, nel rispetto delle regole della tutela della riservatezza

Ogni provvedimento d'attribuzione/elargizione è **prontamente** pubblicato sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "amministrazione trasparente"

2.3.12. Indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale

I concorsi e le procedure selettive si svolgono secondo le prescrizioni del decreto legislativo 165/2001.

Ogni provvedimento relativo a concorsi e procedure selettive è prontamente pubblicato sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "amministrazione trasparente".

2.3.13. Indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive/organizzazione del sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTPC, con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa

Il monitoraggio circa l'applicazione del presente PTPC è svolto in autonomia dal Responsabile della prevenzione della corruzione.

Ai fini del monitoraggio i responsabili hanno il dovere disciplinare di collaborare con il Responsabile della prevenzione della corruzione e forniscono ogni informazione che lo stesso ritenga utile con le modalità esplicitate di seguito .

2.3.14. Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile

In conformità al PNA del 2013 (pagina 52), l'ente intende pianificare ad attivare misure di sensibilizzazione della cittadinanza finalizzate alla promozione della cultura della legalità.

A questo fine, una prima azione consiste nel dare efficace comunicazione e diffusione alla strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il presente e alle connesse misure.

Considerato che l'azione di prevenzione e contrasto della corruzione richiede un'apertura di credito e di fiducia nella relazione con cittadini, utenti e imprese, che possa nutrirsi anche di un rapporto continuo alimentato dal funzionamento di stabili canali di comunicazione,

l'amministrazione dedicherà particolare attenzione alla segnalazione dall'esterno di episodi di cattiva amministrazione, conflitto di interessi, corruzione.

La strategia di prevenzione e contrasto della corruzione del Unione dei Comuni del Terralbese si fonda sulle misure elencate nei precedenti capitoli e secondo il cronoprogramma che si allega al presente (**ALLEGATO C**)

In particolare ed in sintesi si ribadiscono le principali seguenti **MISURE**:

- **FORMAZIONE (punto 2.1):** si provvederà a somministrare la formazione in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di malaffare;
- **INTEGRAZIONE ED APPLICAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO (punto 2.2):** approvato dal CdA nel 2013 con delibera n. 131 del 6.12.2013, esso trova già effettiva e concreta applicazione. Si evidenzia che, come già previsto in altre parti del presente documento su disposizione del RPC si provvederà a dare indirizzi ai responsabili di servizio/procedimento, di inserire negli atti di incarico, contratti, bandi, la condizione dell'osservanza del Codice di

comportamento per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per i titolari di organi, per il personale impiegato negli uffici di diretta collaborazione dell'autorità politica, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od opere a favore dell'amministrazione, nonché prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice stesso .

- **INTENSIFICAZIONE DEI CONTROLLI (punto 2.3.1):** data la composizione delle struttura organica dell'ente, si procederà all'intensificazione delle forme di controllo interno, verifica maggiore della assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, verifica maggiore della assenza di rapporti di parentela o cointeressenza tra coloro che hanno adottato i provvedimenti ed i destinatari.
- **RICORSO ALL'ARBITRATO (punto 2.3.2):** sistematicamente in tutti i contratti si esclude il ricorso all'arbitrato;
- **ELABORAZIONE DELLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO PER DISCIPLINARE GLI INCARICHI E LE ATTIVITÀ NON CONSENTITE AI PUBBLICI DIPENDENTI (punto 2.3.3)** Adozione di misure per l'attuazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi
- **ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA , CON LA DEFINIZIONE DELLE CAUSE OSTATIVE AL CONFERIMENTO E VERIFICA DELL'INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ (punto 2.3.4)**
- **DEFINIZIONE DI MODALITÀ PER VERIFICARE IL RISPETTO DEL DIVIETO DI SVOLGERE ATTIVITÀ INCOMPATIBILI A SEGUITO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO (2.3.5)**
- **TUTELA WHISTLEBLOWER (punto 2.3.7):** per l'inoltro delle segnalazioni dovrà essere utilizzato il modulo cartaceo predisposto (**ALLEGATO A**) con le modalità sopra descritte. Il Responsabile anticorruzione destinatario delle segnalazioni del whistleblower dovrà applicare con puntualità e precisione i paragrafi B.12.1, B.12.2 e B.12.3 dell'Allegato 1 del PNA 2013;
- **IMPOSIZIONE PATTO D'INTEGRITÀ (punto 2.3.8)** In sede di gara , nelle procedure di affidamento di lavori e di acquisizione di beni e servizi, dovrà essere imposto ai concorrenti il patto d'integrità secondo lo schema all'uopo predisposto e che si allega alla presente (**ALLEGATO B**)
- **MAPPATURA DEI PROCESSI (punto 1.3)**
- **MONITORAGGIO DEI PROCEDIMENTI (vari punti):** esso verrà attuato in uno con la
 - 1) rivisitazione del regolamento sui procedimenti amministrativi e l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti,
 - 2) l'introduzione di procedure standardizzate ,mediante un sistema informatico che non consenta modifiche non giustificate in materia di procedimenti e provvedimenti finali
- **PUBBLICAZIONE ATTI DI CONCESSIONE CONTRIBUTI/SOVVENZIONI (punto 2.3.11)** : ogni provvedimento d'attribuzione/elargizione di contributi/sovvenzioni sarà **prontamente** pubblicato sul sito istituzionale dell'ente; la pubblicazione tempestiva di tali provvedimenti assicura in modo sostanziale la trasparenza dell'azione amministrativa;

- **TRASPARENZA AMMINISTRATIVA** : misura principale ed irrinunciabile di prevenzione e contrasto della corruzione. la trasparenza è, e sarà, assicurata:
 - 1) attraverso l'applicazione di tutte le misure e gli adempimenti di pubblicazione imposti dal decreto legislativo 33/2013;
 - 2) consentendo a chiunque l'esercizio effettivo del diritto all'accesso civico (art. 5 del d.lgs. 33/2013);
 - 3) assicurando l'effettività del diritto d'accesso a chiunque abbia un interesse concreto ed attuale ai documenti richiesti (art. 22 della legge 241/1990);
 - 4) garantendo l'accesso a tutti i documenti dell'amministrazione in favore dei componenti l'Assemblea del Consorzio (art. 43 del TUEL);

La trasparenza dell'azione amministrativa viene assicurata con le modalità esplicitate nel PTTI (programma della trasparenza ed integrità) approvata con delibera C.d.A n. 2 del 01.02.2016, che fa parte integrante del presente PTPC

Tutti i dipendenti dell'Unione o mantengono il personale livello di responsabilità in relazione ai compiti effettivamente svolti nell'ambito dell'attività amministrativa.

I responsabili di posizione organizzativa, ciascuno per l'area di competenza:

- svolgono attività informativa nei confronti del responsabile della prevenzione;
- partecipano al processo di gestione del rischio, propongono le misure di prevenzione;
- assicurano l'osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione;
- adottano le misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari e la sospensione del personale ;
- osservano le misure contenute nel PTPC

Inoltre e nello specifico, devono:

- a) Rendere accessibile, nel rispetto della disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii. agli interessati, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e all'ufficio competente in ogni singola fase.
- b) Monitorare e relazionare semestralmente al responsabile della prevenzione il rispetto dei tempi di tutti i procedimenti amministrativi e di qualsiasi anomalia accertata, indicando, per ciascun procedimento nel quale i termini non sono stati rispettati, le motivazioni in fatto e in diritto di cui all'art. 3 della legge n.241/1990 che giustificano il ritardo. I risultati del monitoraggio devono essere consultabili nel sito web istituzionale dell'Ente , con cadenza annuale.
- c) Inserire nei bandi di gara le regole di legalità o integrità del presente P.T.P.C. prevedendo la sanzione della esclusione, ed informare semestralmente il Responsabile della prevenzione della corruzione il rispetto del presente obbligo.
- d) Monitorare le attività individuate dal presente piano, quali a più alto rischio di corruzione.
- e) Indicare in quali ulteriori procedimenti si palesano criticità e le azioni correttive.
- f) partecipare all'attività di formazione continua del RPC;
- g) Presentare entro il 30 ottobre di ogni anno, al Responsabile della prevenzione, una relazione dettagliata sulle attività poste in merito alla attuazione effettiva delle regole di legalità o integrità indicate nel P.T.P.C. ed il rendiconto sui risultati ottenuti in esecuzione dello stesso P.T.P.C. nel rispetto anche delle prescrizioni riportate
- h) Monitorare, anche con controlli a campione tra i dipendenti adibiti alle attività a rischio di corruzione indicate nel P.T.P.C., i rapporti aventi maggior valore economico, tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dipendenti

dell'amministrazione; gli esiti del monitoraggio devono essere inseriti nel rendiconto delle attività di cui al precedente punto g)

- i) Comunicare tempestivamente al Responsabile della prevenzione della corruzione e al nucleo di valutazione, tutti i dati utili a rilevare incarichi con funzioni dirigenziali attribuiti a persone, interne e/o esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.
- j) Astenersi, ai sensi dell'art. 6 bis legge 241/1990, in caso di conflitto di interessi, segnalando tempestivamente ogni situazione di conflitto, anche potenziale. (In tal caso la pratica verrà assunta in carico da altro responsabile di p.o.)
- k) Attestare di essere a conoscenza del piano di prevenzione della corruzione e provvedere a svolgere le attività per la sua esecuzione, **entro il 10 febbraio di ogni anno.**
- l) aggiornare la mappa dei procedimenti con pubblicazione sul sito delle informazioni e della modulistica necessari;
- m) rispettare l'ordine cronologico di protocollo delle istanze, dando disposizioni in merito;
- n) redigere gli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice,
- o) Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione

Tutti i dipendenti dell'Ente , a qualsiasi titolo:

- partecipano al processo di gestione del rischio,
- osservano le misure contenute nel P.T.P.C.,
- segnalano le situazioni di illecito al proprio responsabile .,
- segnalano i casi di personale conflitto d' interessi .

Inoltre e nello specifico:

Tutti i dipendenti, e soprattutto quelli destinati a operare in settori e/o attività particolarmente esposti alla corruzione con riferimento alle rispettive competenze previste dalla legge e dai regolamenti vigenti, attestano, **entro il 10 febbraio di ogni anno**, di essere a conoscenza del piano di prevenzione della corruzione e provvedono a svolgere le attività per la sua esecuzione.

Essi devono astenersi, ai sensi dell'art. 6 bis legge 241/1990, in caso di conflitto di interessi, segnalando tempestivamente ogni situazione di conflitto, anche potenziale, al responsabile di p.o. di appartenenza.

I responsabili di procedimento che svolgono attività a rischio di corruzione, relazionano semestralmente al responsabile della p.o. che ha loro assegnato la responsabilità del procedimento medesimo, il rispetto dei tempi procedurali e di qualsiasi altra anomalia accertata, indicando, per ciascun procedimento nel quale i termini non sono stati rispettati, le motivazioni in fatto e in diritto di cui all'art. 3 della legge 241/1990, che giustificano il ritardo.

Essi rendono accessibile, nel rispetto della disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii., agli interessati, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase.

Sanzioni

Il responsabile della prevenzione della corruzione, risponde ai sensi dell'art. 1, commi 12,13 14 primo periodo, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

La violazione, da parte dei dipendenti dell'Unione , delle misure di prevenzione previste dal P.T.P.C. costituisce illecito disciplinare e costituiscono elementi di valutazione della performance individuale

Le omissioni, i ritardi, le carenze e le anomalie da parte dei responsabili di p.o. rispetto agli obblighi previsti nel presente P.T.P.C. costituiscono elementi di valutazione della performance individuale e di responsabilità disciplinare.

La violazione dei doveri relativi all'attuazione del P.T.P.C. è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogni qualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti.

Allegati:

PTTI - 2017-2019

All. A – modulo segnalazione condotte illecite

All. B - bozza patto integrità

All. C – Cronoprogramma

All. D- Piano Trasparenza 2017/2019

MODELLO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE

(c.d. whistleblower)

I dipendenti e i collaboratori che intendono segnalare situazioni di illecito (fatti di corruzione ed altri reati contro la pubblica amministrazione, fatti di supposto danno erariale o altri illeciti amministrativi) di cui sono venuti a conoscenza nell'amministrazione debbono utilizzare questo modello.

Si rammenta che l'ordinamento tutela i dipendenti che effettuano la segnalazione di illecito. In particolare, la legge e il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) prevedono che:

- l'amministrazione ha l'obbligo di predisporre dei sistemi di tutela della riservatezza circa l'identità del segnalante;
- l'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Nel procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, a meno che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato;
- la denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il denunciante che ritiene di essere stato discriminato nel lavoro a causa della denuncia, può segnalare (anche attraverso il sindacato) all'Ispettorato della funzione pubblica i fatti di discriminazione.

Per ulteriori approfondimenti, è possibile consultare il P.N.A.

NOME e COGNOME DEL SEGNALANTE	
QUALIFICA O POSIZIONE PROFESSIONALE	
SEDE DI SERVIZIO	
TEL/CELL	
E-MAIL	
DATA/PERIODO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO:	gg/mm/aaaa
LUOGO FISICO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO:	UFFICIO (indicare denominazione e indirizzo della struttura) ALL'ESTERNO DELL'UFFICIO (indicare luogo ed indirizzo)
Soggetto che ha commesso il fatto (Nome, Cognome, Qualifica possono essere inseriti più nomi)	
Eventuali soggetti privati coinvolti	
Eventuali imprese coinvolte	
Modalità con cui si è venuti a conoscenza del fatto	
Eventuali altri soggetti che possono riferire sul fatto (Nome, cognome, qualifica, recapiti)	
Descrizione del fatto:	

La condotta è illecita perché:	
'Altro', specificare	

LUOGO, DATA E FIRMA

La segnalazione può essere presentata:

- a) a mezzo del servizio postale o tramite posta interna: in questi casi la segnalazione dovrà essere contenuta in una doppia busta chiusa e sigillata, senza che sulla busta sia riportata l'indicazione del mittente, indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione;
- c) verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata direttamente al Responsabile della prevenzione della corruzione

Trasmettere, oltre al presente modulo, la copia di un documento di riconoscimento del segnalante siglato con firma autografa, e l'eventuale documentazione a corredo della denuncia

Il segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del d.P.R. 445/2000

Bozza di patto di integrità

Art. 1

Ambito di applicazione

- 1) Il Patto di integrità è lo strumento che l'Unione dei Comuni del Terralbese adotta al fine di disciplinare i comportamenti degli operatori economici e del personale sia interno che esterno nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. N.163/2006.
- 2) Il Patto di integrità stabilisce l'obbligo reciproco che si instaura tra le Amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici di improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza e integrità.
- 3) Il Patto di integrità deve costituire parte integrante della documentazione di gara e del successivo contratto.
- 4) La partecipazione alle procedure di gara e l'iscrizione ad eventuali altri elenchi e/o albi fornitori, nonché l'iscrizione al mercato elettronico regionale "Sardegna CAT", è subordinata all'accettazione vincolante del Patto di integrità.
- 5) Il Patto di integrità si applica con le medesime modalità anche ai contratti di subappalto di cui all'articolo 118 del D.Lgs. 163/2006 .
- 6) Per quanto non disciplinato dal presente Patto si rinvia al Codice di comportamento del personale dell'Unione , approvato con delibera CdA n del e al DPR n. 62/2013 (Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art.54 del Dlgs. N.165/2001) al rispetto dei quali sono tenuti i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione.

Art. 2

Obblighi degli operatori economici nei confronti della stazione appaltante

- 1) L'operatore economico:
 - a) dichiara di non aver fatto ricorso e si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
 - b) dichiara di non avere condizionato, e si impegna a non condizionare, il procedimento amministrativo con azioni dirette a influenzare il contenuto del bando o altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente;
 - c) dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere, e si impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità finalizzate all'aggiudicazione o finalizzate a facilitare la gestione del contratto;

d) dichiara con riferimento alla specifica procedura di affidamento di non aver preso parte né di aver praticato intese o adottato azioni, e si impegna a non prendere parte e a non praticare intese o adottare azioni, tese a restringere la concorrenza o il mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e successivi del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt.2 e successivi della L. 287 del 1990; dichiara altresì che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; e) si impegna a segnalare alla Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi della procedura di affidamento e dell'esecuzione del contratto;

f) si impegna a segnalare a questo ente qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte di dipendenti dell'Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione medesima;

g) si impegna qualora i fatti di cui ai precedenti punti g) ed h) costituiscano reato a sporgere denuncia all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria;

2) L'operatore economico aggiudicatario si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto.

Art. 3

Obblighi del soggetto incaricato dell'appalto dell'Unione dei Comuni del Terralbese

1) Il soggetto incaricato dell'espletamento di una gara per conto di questo Ente :

a) si obbliga a rispettare i principi di trasparenza e integrità già disciplinati dal Codice di comportamento del personale dell'ente e dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art.54 del Dlgs. N.165/2001), nonché le misure di prevenzione della corruzione inserite nel Piano triennale di prevenzione vigente;

b) si obbliga a non influenzare il procedimento amministrativo diretto a definire il contenuto del bando o altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente;

c) si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere, direttamente o tramite terzi, somme di danaro o altre utilità finalizzate a favorire la scelta di un determinato operatore economico ;

d) si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere direttamente o tramite terzi, somme di danaro o altre utilità finalizzate a influenzare in maniera distorsiva la corretta gestione del contratto;

e) si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento delle procedure di affidamento e/o l'esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione di appartenenza.

f) si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte di operatori economici o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione di appartenenza.

g) si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti e) ed f) costituiscano reato, a sporgere denuncia all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria.

h) si impegna all'atto della nomina dei componenti la commissione di gara a rispettare le norme in materia di incompatibilità e inconfiribilità di incarichi di cui al D. Lgs. n. 39/2013;

i) si impegna a far sottoscrivere ai componenti della predetta Commissione la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e inconfiribilità di incarichi e quella con cui ciascuno dei componenti assume l'obbligo di dichiarare il verificarsi di qualsiasi situazione di conflitto di interesse e in particolare di astenersi in tutte le situazioni in cui possano essere coinvolti, oltre che interessi propri e di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, interessi di:

- persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale;
- soggetti ed organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi;
- soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente;
- enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore, o gerente, o nelle quali ricopra cariche sociali e/o di rappresentanza - in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di opportunità e convenienza.

2) Il funzionario suddetto si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto e a verificare nel contempo la corretta esecuzione delle controprestazioni.

Art. 4

Violazione del Patto di integrità

1) La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti a suo carico dall'articolo 2, può comportare, secondo la gravità della violazione rilevata e la fase in cui la violazione è accertata:

- a) l'esclusione dalla procedura di affidamento;
- b) la risoluzione di diritto del contratto;
- c) perdita o decurtamento dal 10% al 50% dei depositi cauzionali o altre garanzie depositate all'atto dell'iscrizione;
- d) interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dalla medesima stazione appaltante per un determinato periodo di tempo.

2) La violazione degli obblighi assunti dalle parti, di cui al presente Patto di integrità, e l'applicazione delle relative sanzioni è accertata e dichiarata, con garanzia di adeguato contraddittorio, in esito ad un procedimento di verifica, secondo quanto disposto da ciascuna stazione appaltante con apposito regolamento.

Le stazioni appaltanti debbono individuare le sanzioni da applicare in concreto secondo il criterio di colpevolezza, gradualità e proporzionalità in rapporto alla gravità della violazione rilevata.

In ogni caso, per le violazioni di cui all'art. 2 c. 1 lett. a), b), c), d) del presente Patto, è sempre disposta la perdita del deposito cauzionale o altra garanzia depositata all'atto dell'iscrizione, l'esclusione dalla gara o la risoluzione ipso iure del contratto, salvo che le stazioni appaltanti, con apposito atto, decidano di non avvalersi della predetta risoluzione, qualora ritengano che la stessa sia pregiudizievole agli interessi pubblici di cui all'articolo 121, comma 2 del D.Lgs. 104/2010 ("Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo". (GU n.156 del 7-7-2010 - Suppl. Ordinario n. 148)

La sanzione dell'interdizione si applica nei casi più gravi o di recidiva, per le violazioni di cui al superiore art. 2 c. 1 lett. a), b), c), d).

Il soggetto di cui sopra, ai sensi dell'art. 1382 c.c., si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno effettivamente subito, ove lo ritenga superiore all'ammontare delle cauzioni o delle altre garanzie di cui al superiore comma 2 lett. c) del presente articolo.

Art. 5

Efficacia del patto di integrità

Il presente Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di affidamento e all'estinzione delle relative obbligazioni.

Il contenuto del presente documento può essere integrato dagli eventuali futuri Protocolli di legalità sottoscritti dall'Amministrazione aggiudicatrice.

Luogo e data

L'operatore economico

L'Amministrazione aggiudicatrice

L'Operatore economico dichiara di aver letto, e di accettare espressamente, le disposizioni contenute nell'art. 2 e nell'art. 4 c. 3 della presente scrittura.

Luogo e data

L'operatore economico

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

CRONOPROGRAMMA P.T.P.C. 2017-2019

DATA	ATTIVITA'	COMPETENZA
15 gennaio di ogni anno	Proposta del PTTI	Responsabile della trasparenza (RT)
15 gennaio di ogni anno	Proposta del P.T.P.C	Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC)
31 gennaio di ogni anno	Approvazione del PTTI	C.d.A.
31 gennaio di ogni anno	Approvazione del P.T.P.C.	C.d.A.
15 dicembre di ogni anno (o altra scadenza prevista dall'ANAC)	Relazione sulla attività svolta nell'anno precedente e pubblicazione sito	Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC)
10 febbraio di ogni anno	Attestazione conoscenza del P.T.P.C	Responsabili delle P.O e tutti i dipendenti
30 ottobre di ogni anno	Rendiconto dei risultati realizzati in esecuzione del PTPC dell'anno precedente	Responsabili delle P.O ciascuno per la propria area
30 ottobre di ogni anno	Proposta piano della formazione	Responsabili delle P.O ciascuno per la propria area
Annuale	Monitoraggio attuazione codice di comportamento	Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC)
Immediato	Vigilanza rispetto norme incompatibilità e inconfiribilità	Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC)
Tempistica dettata dal Regolamento	Controlli interni	Soggetti individuati nello specifico regolamento
In occasione della nomina della Commissione	Controllo composizione commissioni gara /concorso	Responsabili delle P.O ciascuno per la propria area
In fase di verifica dei requisiti partecipazione ai procedimenti	Controllo e verifica a campione delle dichiarazioni sostitutive previste nelle procedura di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, e nei procedimenti amministrativi	Responsabili delle P.O ciascuno per la propria area
Costante	Controllo e verifica trasmissione dati o accesso agli stessi da parte delle amministrazioni pubbliche.	Il responsabile dell'area amministrativa



UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Provincia di Oristano
Ufficio del Presidente
Piazza Roma n. 7 – Marrubiu

PROGRAMMA TRIENNALE

PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

TRIENNIO 2017/2019

Approvato con Deliberazione di CDA n. 3 del 30.01.2017

PARTE II PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2017/2019

Il programma triennale per la trasparenza e l'integrità *“definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi di cui all'art. 43, comma 3. Le misure del programma triennale sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti nel piano di prevenzione della corruzione ...”* (art. 10 comma 2 del D.lgs. 33/2013); in particolare *“la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un'area strategica di ogni amministrazione, che vede tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi ed individuali”* (art. 10 cit. comma 2 seconda parte); inoltre, nell'ambito del programma in questione *“sono specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative di cui al comma 1”*

Nell'anno 2016 le Funzioni di Responsabile della Trasparenza nell'Unione dei Comuni del Terralbese sono state esercitate dal Geom Pitzus Romano – Decreto Presidente n.7 del 19.1.2016-. La Deliberazione ANAC n. 831/2016, ha chiarito che le modifiche introdotte dal D.Lgs 97/2016, hanno unificato in capo ad un solo soggetto l'incarico di responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza , pertanto le predette funzioni risultano in capo al Segretario dell'Ente ;

Nel corso del 2016 si è registrata una lieve implementazione di dati da pubblicare sulla sezione *“Amministrazione trasparente”* presente sul sito istituzionale dell'Unione dei Comuni del Terralbese, in particolare, si è provveduto, anche al fine di adempiere alle prescrizioni di cui all'art. 1 comma 32 della legge 190/2012, a pubblicare – conformemente alle prescrizioni operative contenute nella delibera ANAC n. 26 del 12 maggio 2013 e nel Comunicato del Presidente del 13 giugno 2013 – in formato XML i dati su affidamenti di lavori, servizi e forniture; Il caricamento dei predetti dati è avvenuto manualmente il che ha comportato un notevole impiego di tempo e risorse umane .

Tutta l'attività di raccolta e pubblicazione dati è avvenuta manualmente poiché non è stato possibile realizzare appositi link di caricamento automatico di dati nella Sezione Amministrazione Trasparente (carenza di risorse finanziarie). E' continuato inoltre l'impiego dei singoli uffici, con il coordinamento del Responsabile della Trasparenza , volto a perfezionare le attività di raccolta materiale preliminari alla pubblicazione dei dati, al precipuo fine di evitare, ad esempio in materia di caricamento dei dati sugli affidamenti di lavori, servizi e forniture, o di concessione di sovvenzioni, errori materiali consistenti nell'inserimento, negli elenchi da pubblicare, di inutili ripetizioni di atti o di indicazioni non pertinenti sulla tipologia di procedura di affidamento e così via.

PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE ED ADOZIONE DEL PROGRAMMA

Fermo restando il collegamento tra il Programma per la Trasparenza ed il Piano per la performance, in sede di individuazione degli obiettivi da conseguire nell'anno 2017, verrà stabilita una specifica connessione tra performance e programmazione anticorruzione

Per quanto concerne la procedura di adozione e di revisione del Piano, il Responsabile della Trasparenza, oltre a svolgere le funzioni di coordinamento dei Settori nella raccolta e caricamento dei dati, verifica sugli adempimenti in materia di Trasparenza, assicurazione di chiarezza, completezza ed aggiornamento delle informazioni pubblicate, e gli altri compiti indicati dall'art. 43 commi 1 e 5 del D.lgs. 33/2013, provvede altresì all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità *“all'interno del quale sono previste misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione”* (art. 43 comma 2 del D.lgs. 33/2013).

Costituendo il presente programma una sezione del piano di prevenzione della corruzione , il coinvolgimento dei Responsabili di Servizio , Nucleo di Valutazione , collettività segue le stesse modalità indicate nel presente piano di prevenzione alla corruzione , già illustrate nel paragrafo sulle modalità di formazione e di adozione del Piano stesso.

IL Programma è adottato dal C.d.A. entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Con Deliberazione della C.d.A n. 2 del 01.02.2016, è stato approvato il Piano Anticorruzione 2016/2018, di cui il Programma sulla Trasparenza costituisce apposita Sezione.

ATTUAZIONE DEL PIANO

Per l'espletamento della propria funzione, il Responsabile della Trasparenza , si avvale della collaborazione di tutti gli uffici e di tutto il personale dipendente dall'Ente. Il rifiuto o l'inerzia da parte del personale dell'Unione di fronte alle richieste formulate dal Responsabile del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, costituisce illecito disciplinare.

Tutti i dipendenti sono tenuti a prestare la massima collaborazione al Responsabile Anticorruzione e Trasparenza, al fine di garantire il rispetto della normativa vigente e del presente Piano. In particolare:

- i Responsabili degli Uffici, in quanto incaricati di una specifica responsabilità ai sensi dei vigenti CCNL, sono tenuti ad effettuare personalmente le pubblicazioni dei dati e delle informazioni previste dalla normativa vigente sul sito istituzionale dell'ente per quanto relativo all'Ufficio di propria competenza, eventualmente delegando un dipendente assegnato all'Ufficio;

- i Responsabili di Area sono tenuti a verificare e a vigilare la completezza delle informazioni e dei dati pubblicati sul sito istituzionale, essendo in ultima istanza responsabili per quanto pubblicato o meno sul sito istituzionale, che sia di attinenza e di competenza della propria Area.

Tutto il personale dipendente dell'Unione dei Comuni del Terralbese è chiamato all'osservanza scrupolosa delle prescrizioni previste nel presente Piano e, il suo rispetto costituisce specifico obiettivo automaticamente inserito negli strumenti del ciclo della performance. In sede di valutazione delle prestazioni rese si terrà conto del grado di raggiungimento delle prescrizioni previste nel presente Piano.

Ogni ritardo od omissione, oltre ad essere oggetto di valutazione della performance, può configurare illecito disciplinare da valutarsi in relazione al carico di lavoro degli uffici ed alle priorità assegnate.

Le suddette modalità organizzative valgono, ovviamente, per i dati da caricare manualmente sulla predetta Sezione posto che, al momento, non si dispone di un sistema di caricamento automatico dei dati dal sistema operativo dell'Ente. ,

Il monitoraggio sullo stato di attuazione del Programma, oltreché avvenire con ordinaria cadenza almeno bimestrale da parte del Responsabile per la Trasparenza, sarà poi effettuato, nel rispetto della normativa vigente, entro il 31 gennaio di ciascun anno, dall'OIV con l'ausilio del Responsabile per la Trasparenza.

Il responsabile della Trasparenza, nell'ottica della stretta connessione tra gli obiettivi del Programma, del Piano per la prevenzione della corruzione, della programmazione strategica e operativa definita nel piano delle performance e negli altri strumenti di programmazione dell'ente , interagisce con il Nucleo di Valutazione per le seguenti azioni:

- Coordinamento delle attività relative all'attuazione del ciclo di gestione della performance e redazione del Piano delle Performance;
- Definizione e assegnazione degli obiettivi, monitoraggio, rendicontazione per il ciclo di gestione della performance;
- Supporto al Nucleo di valutazione;
- Adempimenti in materia di trasparenza amministrativa;

– Controlli amministrativi;

Il Nucleo di Valutazione:

- verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'articolo 10 del D.Lgs 33/2013 e quelli indicati nel Piano delle Performance;
- esercita un'attività di impulso, nei confronti del vertice politico - amministrativo nonché del responsabile per la trasparenza, per l'elaborazione del Programma;
- verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e quelli indicati nel Piano delle performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori;
- Utilizza le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati.

LE PRINCIPALI NOVITÀ NORMATIVE INTERVENUTE NELLA MATERIA-

In questi ultimi anni l'attività della Pubblica Amministrazione è stata caratterizzata da un progressivo processo di coinvolgimento del cittadino e dei così detti portatori di interessi di determinate categorie di utenti.

L'accessibilità ai documenti, alle informazioni ed alle attività della Pubblica Amministrazione si è progressivamente evoluta dal riconoscere tale possibilità a soggetti in una posizione differenziata e qualificata rispetto alla generalità dei cittadini, sino ad evolversi nel concetto della pubblicità, ovvero sia della pubblicazione di determinati documenti ed informazioni nei siti istituzionali delle Amministrazioni a disposizione di chiunque abbia interesse ad accedervi. Oltre alle pubblicazioni obbligatorie previste dalla legge, si sono nel tempo affermati strumenti di carattere maggiormente volontaristico, (bilanci partecipati) che tendono a favorire l'inclusione del cittadino nei processi decisionali.

La conoscibilità dell'attività amministrativa deve infatti avere lo scopo , oltre a promuovere l'integrità dei comportamenti, di favorire la partecipazione dei cittadini alla gestione della “ *cosa pubblica* “, sviluppando virtuosi processi di miglioramento continuo dei servizi offerti al cittadino.

Nell'attuale quadro normativo , la trasparenza concorre infatti a dare attuazione al principio democratico e ai principi costituzionali di uguaglianza , imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nell'agire pubblico. Con la redazione del presente Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità si intende dare attuazione al principio di trasparenza, introdotto inizialmente dalla legge 241/90 e, da ultimo , sviluppato organicamente dal D.Lgs 33/2013 ;

All'attuale quadro normativo in materia di trasparenza il D.Lgs 97/2016 ha apportato rilevanti innovazioni.

Un nuovo ambito soggettivo di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza è definito all'art. 2-bis rubricato “ ambito soggettivo di applicazione” che sostituisce l'art. 11 del D.Lgs 33/2013. Il Decreto persegue, inoltre, l'importante obiettivo di razionalizzare gli obblighi di pubblicazione vigenti mediante la concentrazione e la riduzione degli oneri gravanti sulle Amministrazioni pubbliche. In questa direzione vanno interpretate le due misure di semplificazione introdotte all'art. 3 del D.Lgs 33/13. La prima (comma 1-bis) prevede la possibilità di pubblicare informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione, in sostituzione della pubblicazione integrale , conferendo all'ANAC il compito di individuare i dati oggetto di pubblicazione riassuntiva con propria delibera da adottare previa consultazione pubblica e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, qualora siano coinvolti dati personali. Ciò in conformità con i principi di proporzionalità e di semplificazione e all'esclusivo fine di ridurre gli oneri gravanti sui soggetti tenuti a osservare le disposizioni del D.Lgs 33/2013. La seconda (comma 1- ter) consente all'ANAC , in sede di adozione del PNA , di modulare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione in relazione alla natura dei soggetti, nella loro

dimensione organizzativa e alle attività svolte prevedendo, in particolare, modalità semplificate per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, per gli ordini e collegi professionali.

Si consideri, inoltre, quanto previsto all'art. 9-bis del D.Lgs 33/13, introdotto dal D.Lgs 97/16, in base al quale qualora i dati che le amministrazioni e gli enti sono tenute a pubblicare ai sensi del D.Lgs 33/13 corrispondono a quelli presenti nelle banche dati indicate nell'allegato B) del D.Lgs 33/13, le Amministrazioni e gli Enti assolvono agli obblighi di pubblicazione mediante la comunicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti dagli stessi detenuti all'Amministrazione titolare della corrispondente banca dati.

A fronte della rimodulazione della trasparenza on line obbligatoria, l'art. 6, nel novellare l'art. 5 del D.Lgs 33/13, ha disciplinato anche un nuovo accesso civico, molto più ampio di quello previsto dalla precedente formulazione, riconoscendo a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, l'accesso ai dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, e salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento.

Il programma diviene, quindi, uno degli elementi fondamentali per dare attuazione al nuovo ruolo delle P.A., chiamate ad avviare un processo di informazione e di condivisione delle attività poste in essere e ad alimentare un clima di fiducia, di confronto e crescita con i cittadini.

Gli obiettivi fissati dal Programma si integrano con il Piano della Performance, il DUP e con il Piano di prevenzione della corruzione, di cui costituisce apposita.

ACCESSO CIVICO

Il D.Lgs n. 97/2016, introduce, in sintesi, un sistema a doppio binario:

- Da un lato, una serie di obblighi di pubblicazione di dati, documenti ed informazioni nella Sezione Amministrazione Trasparente, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere al sito direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione (art. 2, comma 2) e di richiedere i medesimi (tramite il vecchio accesso civico) nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione (art. 5, comma 1);
- Dall'altro, il diritto di accesso civico generalizzato a dati e documenti ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria (art. 5, comma 2 e segg.), salvi i limiti di legge.

Assume, dunque, centralità il diritto di accesso, come si evince dalla nuova intitolazione del D.Lgs 33/13 modificato dall'art. 1 del D.Lgs 97/2016.

Al fine di assicurare l'efficacia dell'Istituto dell'accesso civico, verrà adottato apposito Regolamento Comunale.

DECORRENZA E DURATA DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE

I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione. I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati e mantenuti aggiornati.

I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati **per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio** dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4, del D.Lgs. 33/2013.

ARCHIVIO

Alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione, le informazioni e i dati sono comunque conservati e resi disponibili, con le modalità di legge, all'interno di distinte sezioni del sito di archivio, collocate e debitamente segnalate nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente».

LIMITI ALLA CONOSCIBILITÀ DELLE INFORMAZIONI ED AL DIRITTO DI ACCESSO

Non sono ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro dei dipendenti dell'ente. Non sono altresì ostensibili le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 196 del 2003.

Trovano, inoltre, piena applicazione i limiti alla diffusione e all'accesso delle informazioni di cui all'articolo 24, commi 1 e 6, della legge n. 241/1990, di tutti i dati di cui all'articolo 9 del D.L.gs. n. 322/1989, di quelli previsti dalla normativa europea in materia di tutela del segreto statistico e di quelli che siano espressamente qualificati come riservati dalla normativa nazionale ed europea in materia statistica, nonché quelli relativi alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, questa Amministrazione provvede a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.

QUALITÀ DELLE INFORMAZIONI

La gestione del sito istituzionale dell'Unione dei Comuni del Terralbese e, in particolare, la qualità delle informazioni oggetto del programma triennale per la trasparenza e l'integrità sono orientate al perseguimento degli obiettivi di integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, riutilizzabilità, conformità ai documenti originali, indicazione della loro provenienza. L'esigenza di garantire la qualità delle informazioni non può costituire motivo di omessa o ritardata pubblicazione.

TITOLARITÀ DEI DATI

Per ogni area informativa il sito istituzionale deve indicare il soggetto che ha creato, che detiene, che può riformare, correggere, o cancellare il dato pubblicato, nonché l'ufficio al quale rivolgersi per tali finalità.

POLICY: NOTE LEGALI E PRIVACY

Il sito deve informare con chiarezza il visitatore sulle note legali (cioè possibilità e limitazioni in ordine all'utilizzo dei contenuti del sito, responsabilità derivanti dall'utilizzo del sito, responsabilità sui contenuti di siti esterni collegati, regole per l'utilizzo dei materiali

scaricabili dal sito) e di privacy (cioè le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che interagiscono con i servizi resi disponibili, secondo i diritti previsti dal D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”).

Attualmente il sito contiene il solo riferimento alle informazioni sulla privacy e non quelle sulle norme legali. Si impegna a ammodernare lo stesso quanto prima, anche per adeguarlo alle normative vigenti.

I dati di navigazione sono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento e sono cancellati immediatamente dopo l'elaborazione. I dati possono essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di reati informatici.

I dati forniti volontariamente dall'utente per fruire di specifici servizi sono assoggettati a informative di sintesi visualizzate nelle pagine del sito predisposte a tali servizi. È inoltre indicato il trattamento di dati sensibili o giudiziari eventualmente forniti dall'utente nel corpo della mail.

Nessun dato personale degli utenti è acquisito dal sito, se non per gli scopi istituzionali e per il tempo strettamente necessario alla fornitura del servizio, fermo restando l'obbligo di informativa come sopra meglio specificato.

L'Unione dei Comuni del Terralbese verifica costantemente il livello di sicurezza del sito.

LA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E LA DIFFUSIONE DELLA TRASPARENZA

Il sito web istituzionale è il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile ed il meno oneroso, attraverso il quale l'amministrazione garantisce un'informazione trasparente ed esauriente sul suo operato, promuove nuove relazioni con i cittadini, le imprese e le altre pubbliche amministrazioni, pubblicizza e consente l'accesso ai propri servizi, consolida la propria immagine istituzionale. Per consentire una agevole e piena accessibilità delle informazioni pubblicate, in conformità a quanto prevede l'art. 9, comma 1, del D.Lgs.14.3.2013 n. 33, nella home page del sito web del comune è riportata in evidenza una apposita sezione denominata **Amministrazione Trasparente**, al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della succitata normativa e secondo uno schema standard, che viene di seguito riportato .

Si ricorda che in questo ente Il Responsabile del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità coincide col responsabile del Piano di prevenzione della corruzione.

Al responsabile fanno capo tutti i compiti, gli oneri, le responsabilità ed i poteri ad esso attribuiti dalla normativa vigente. Per l'espletamento della propria funzione, il Responsabile si avvale della collaborazione di tutti gli uffici e di tutto il personale dipendente dall'Ente. Il rifiuto o l'inerzia da parte del personale comunale di fronte alle richieste formulate dal Responsabile del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, costituisce illecito disciplinare.

Tutti i dipendenti sono tenuti a prestare la massima collaborazione al Responsabile Anticorruzione e della Trasparenza, a fine di garantire il rispetto della normativa vigente e del presente Piano.

VERIFICA ED ADEGUAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA.

Nel corso del triennio 2017-2019 saranno sempre attivi processi di monitoraggio di quanto previsto dal presente Programma per la Trasparenza e l'Integrità.

Il programma dovrà, inoltre, essere modificato ed adeguato, qualora ciò si renda necessario, in caso di modifica e riorganizzazione della Struttura interna ed in relazione all'attuazione dell'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali.

Infine, il programma, essendo una Sezione del Piano di prevenzione della corruzione, potrà subire alcune modifiche strettamente collegate con le variazioni che si apporteranno al PTPC.

COLLEGAMENTI CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE

I sistemi di trasparenza previsti dal presente Programma devono essere orientati a fornire tutte le informazioni relative alla performance, attraverso la pubblicazione dei dati sopra indicati e di tutti quelli che la Giunta Comunale riterrà ulteriormente utili a fornire un'informazione completa al cittadino in materia di funzionamento organizzativo e risultati raggiunti.

Il Piano della performance/Peg deve contenere e indicare con chiarezza, tra gli altri, specifici obiettivi in ambito di trasparenza, il raggiungimento dei quali da parte dei responsabili sarà oggetto di valutazione ai fini della corresponsione del premio di risultato.

PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI

Ciascuno cittadino ed utente potrà rivolgere proposte di maggiore trasparenza mediante comunicazione al Protocollo o direttamente al Responsabile della Trasparenza, così come potrà avanzare proposte modificative del presente Piano.

Trattandosi di un Piano suscettibile di continuo adeguamento alle sopravvenute esigenze gestionali, le proposte di modifica pervenute saranno vagliate in qualsiasi periodo dell'esercizio finanziario.

OBIETTIVI NEL TRIENNIO 2017-2019.

A causa dell'esiguo numero di figure professionali e data la peculiarità dell'ente, che esercita la sola funzione turistica e di promozione del territorio, non è stato possibile attuare appieno quanto previsto nel piano triennale 2016-2018 approvato.

L'aggiornamento del Piano per la Trasparenza e l'Integrità consiste essenzialmente nell'implementazione della Sezione del Sito istituzionale dell'UNIONE, tutt'ora in corso.

Rilevato al riguardo, a cura del Segretario Comunale, che le particolari condizioni di difficoltà organizzativa dell'Ente concernenti l'esiguo numero di dipendenti nonché la scarsità di risorse finanziarie incidono notevolmente sull'attività di caricamento manuale dei dati oggetto di pubblicazione.

I risultati sulle attività svolte nel triennio precedente, sono da considerare come avvio del processo di adeguamento alla normativa sulla trasparenza che richiede un notevole impatto organizzativo da parte delle Amministrazioni difficilmente sostenibili per gli Enti che non hanno una struttura organizzativa stabile e scarse risorse finanziarie ed umane. L'obiettivo dell'Amministrazione è quello di raggiungere uno standard ottimale nel corso del prossimo triennio.

Unitamente alla misurazione dell'effettiva presenza di dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, l'Amministrazione si pone come obiettivo primario quello di migliorare la qualità complessiva del sito internet.

Considerato il collegamento tra il Programma per la Trasparenza ed il Piano per la performance, in sede di individuazione degli obiettivi da conseguire nell'anno 2017, verrà stabilita una specifica connessione tra performance e programmazione anticorruzione:

Il C.d.A., i Responsabili delle Aree e tutto il personale dipendente danno attuazione al presente Programma ponendo in essere le azioni previste.

L'unione si impegna a realizzare la trasparenza anche attraverso un processo attivo tutto l'anno e orientato al continuo miglioramento. Nel limite delle risorse disponibili, verranno utilizzati i seguenti strumenti:

- implementazione portale internet istituzionale;
- ascolto e coinvolgimento dei portatori di legittimi interessi che agiscono sul territorio (Enti e aziende; Associazioni di categoria; Associazioni ambientaliste, di volontariato, dei consumatori e degli utenti; Ordini professionali; Organizzazioni sindacali; Associazionismo e istituzioni religiose; i singoli cittadini; ogni altro soggetto che sia titolare di una posizione soggettiva qualificata nei confronti dell'attività dell'Amministrazione comunale);
- eventuale periodica rendicontazione ai cittadini delle strategie perseguite e dei risultati raggiunti, al fine di consentire un'informazione affidabile, completa e tempestiva sul funzionamento del Comune.

L'efficacia dell'obiettivo della trasparenza e dell'integrità presuppone inoltre lo sviluppo di una serie di azioni rivolte ai soggetti interni ed esterni coinvolti nel Piano stesso. In particolare:

GIORNATE DELLA TRASPARENZA

Entro il 31.12.2017, e poi con cadenza annuale, l'unione organizzerà la "Giornata della Trasparenza", che costituisce un'occasione di ascolto e di confronto con i cittadini e ogni soggetto portatore di interesse sui principali aspetti dell'azione amministrativa dell'ente.

Durante tale giornata verranno illustrate ai cittadini, alle associazioni ed ai soggetti portatori di interessi le iniziative assunte dall'amministrazione ed i risultati dell'attività amministrativa nei singoli settori, con particolare rilievo a quelli che hanno valenza esterna.

Sono, infine, raccolti suggerimenti per l'aggiornamento annuale dei documenti relativi al ciclo della performance e del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

Dello svolgimento di tale attività e dei suoi esiti viene data ampia notizia tramite il sito internet del comune.

Il programma triennale della trasparenza 2017/2019 si propone di raggiungere i risultati sopra indicati a partire da quelli fissati per il 2016 entro il triennio di riferimento. Si tratta di un obiettivo impegnativo per gli operatori che, per i motivi sopra esplicitati sono già oberati di una notevole mole di lavoro.

Tuttavia, la scelta di porre tale scadenza è legata all'importanza che ha assunto il valore della trasparenza nella legislazione più recente. Il grado di attuazione degli obiettivi prefissati dipenderà in gran parte dalla stabilità della legislazione vigente. Infatti quanto meno gli operatori saranno costretti ad impiegare tempo nella redazione di atti di programmazione, nella modifica di moduli e prassi, nell'autoformazione e nell'apprendimento di nuove modalità operative che non incidono sulla qualità dei servizi che il Comune può erogare al cittadino, tanto più elevata è la probabilità che gli obiettivi programmati, ivi compresi quelli contenuti nel presente programma, potranno essere conseguiti.

SANZIONI

L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente costituisce elemento di valutazione della responsabilità delle P.O., eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione ed è comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili competenti.

PUBBLICAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E INTEGRITÀ

Come previsto dalla delibera n. 50/2013, il presente programma resterà pubblicato sul sito istituzionale dell'ente www.unionedeicomunidelterrabese.it, sezione amministrazione trasparente, sotto sezione di primo livello Disposizioni generali, sotto sezione di secondo livello programma per la trasparenza e l'integrità.

Esso costituisce appendice del PTPC2017-2019 facendone parte integrante e sostanziale.